

Regolamento (UE) 1157/2024 sulla spedizione dei rifiuti

NOVITÀ PER L'EXPORT EXTRA EU

Il nuovo Regolamento (UE) 1157/2024 sulle spedizioni di rifiuti (WSR) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 30 aprile 2024 ed è entrato in vigore il 20 maggio 2024. Tale Regolamento, adottato nell'ambito del Green Deal dell'UE e del nuovo Piano d'azione per l'economia circolare, si pone l'obiettivo di:

1. garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti prodotti nell'UE,
2. prevenire le spedizioni illegali di rifiuti attraverso una migliore applicazione della normativa
3. aumentare la tracciabilità delle spedizioni di rifiuti.

Di seguito si riporta un riepilogo delle principali norme relative alle esportazioni fuori dal territorio dell'Unione, verso Paesi OCSE e non OCSE, dei rifiuti elencati nella lista verde.



Regole applicabili ai Paesi non OCSE

- **Divieto di esportazione per i rifiuti pericolosi e per quelli destinati a smaltimento** - Le esportazioni verso i Paesi non OCSE finalizzate allo smaltimento dei rifiuti e quelle dei rifiuti pericolosi continueranno a essere vietate, come avviene già in base alle norme attuali.
- **Divieto generale di esportazione dei rifiuti non pericolosi** - A partire dal 21 maggio 2027 l'Unione Europea applicherà regole più severe sulle esportazioni di rifiuti non pericolosi. L'esportazione di rifiuti non pericolosi (cd. rifiuti in lista verde) sarà generalmente vietata verso i Paesi non OCSE. Tuttavia viene prevista una deroga a tale disposizione che sarà applicabile per i Paesi che sono elencati nella lista dei Paesi autorizzati alla spedizione, che sarà curata e implementata dalla Commissione europea (vedi articolo 44).
- **Deroga** - Per essere inclusi nell'elenco dei Paesi autorizzati, le Autorità dei Paesi non OCSE dovranno notificare alla Commissione europea la loro volontà in tal senso e dimostrare la loro capacità di gestire i rifiuti in modo ecologicamente corretto, secondo quanto previsto agli Allegati VIII e IX del Regolamento (UE) 1157/2024. La Commissione europea valuterà quindi le richieste pervenute e stilerà un elenco dei Paesi non OCSE autorizzate a importare specifici flussi di rifiuti provenienti dall'Europa. Un primo elenco dei Paesi autorizzati sarà redatto entro il 21 novembre 2026 e le esportazioni di qualsiasi tipo di rifiuti verso i Paesi non OCSE non presenti nell'elenco saranno vietate a partire dal 21 maggio 2027. L'elenco verrà poi aggiornato regolarmente, almeno ogni due anni, dalla Commissione.

- **Adempimenti per i Paesi non OCSE** - I Paesi che desiderano continuare a ricevere rifiuti non pericolosi dall'Unione europea dovranno presentare una richiesta in tal senso alla Commissione europea entro il 21 febbraio 2025. La richiesta dovrà essere presentata dall'Autorità competente designata dal Paese non OCSE utilizzando il modulo specifico “Request for inclusion in EU list” (disponibile [qui](#)). Le domande dovranno includere prove dettagliate a sostegno delle richieste del Paese non OCSE, strutturate secondo le note guida contenute nel modulo di trasmissione. La richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail ENV-WASTE-SHIPMENTS@ec.europa.eu o inviata per posta raccomandata indirizzandola a: Commissione europea, DG Ambiente - Unità B3, Avenue d'Auderghem 19,. 1040 Bruxelles, Belgio. La richiesta e tutta la relativa documentazione dovrà essere trasmessa in lingua inglese o comunque accompagnata da una traduzione in inglese.
- **Regole speciali per le esportazioni di rifiuti di plastica** - Le esportazioni dei rifiuti in plastica della lista verde (B3011) dall'UE verso qualsiasi Paese non OCSE, saranno soggette alla procedura di notifica a partire dal **21 maggio 2026**. A partire dal **21 novembre 2026** invece l'esportazione di questi rifiuti verso qualsiasi Paese non OCSE sarà completamente vietata, il cosiddetto “Plastic export ban”. L'esportazione di rifiuti di plastica dall'UE verso i Paesi non OCSE non potrà riprendere prima del 21 maggio 2029. Successivamente a tale data sarà comunque soggetta alla procedura di notifica associata ad una misura di controllo speciale.



Regole applicabili ai Paesi OCSE

- **Regole generali** - Nel complesso, il quadro procedurale per le esportazioni verso i Paesi OCSE è molto simile a quello applicabile per le spedizioni tra Stati membri.
- **Monitoraggio e salvaguardia** - A partire dal **20 maggio 2024** la Commissione europea sta monitorando l'andamento delle esportazioni di rifiuti verso i Paesi OCSE. Se alcune di queste esportazioni dovessero aumentare drasticamente o generare danni ambientali nel Paese di destino, la Commissione avvierà un dialogo con questo Paese. Terminato il confronto e in assenza di adeguate rassicurazioni sulla corretta gestione, l'esportazione di quel flusso di rifiuti verrà sospesa. Ciò in base a quanto previsto dall'articolo 45 del Regolamento (UE) 1157/2024 che consente alla Commissione europea di vietare l'export di specifici rifiuti verso i Paesi OCSE.
- **Esportazioni di rifiuti di plastica** – Anche per le esportazioni verso i Paesi OCSE, le spedizioni di rifiuti in plastica saranno oggetto di misure di controllo particolari. Fino al 21 maggio 2026, la Commissione valuterà attivamente la conformità dei Paesi OCSE che importano volumi significativi di rifiuti di plastica dall'UE in modo da confermare o meno la possibilità di export. A partire dal 21 maggio 2026, i rifiuti di plastica non pericolosi classificati sotto la voce B3011 saranno soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.



Regole per gli impianti extra EU

Tutti gli impianti situati al di fuori del territorio dell'Unione che ricevono rifiuti provenienti dall'Europa dovranno essere sottoposti ad audit condotto da un ente terzo indipendente secondo le condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 1157/2024.

- **Impianti interessati** - Le strutture non UE che intendono ricevere rifiuti dall'Europa dovranno essere sottoposte ad audit prima dell'esportazione dei rifiuti. Tale requisito riguarda tutti gli impianti, sia in Paesi OCSE che non OCSE.
- **Effettuazione dell'audit** - L'audit potrà essere commissionato sia dall'esportatore europeo che dall'impianto di destino dei rifiuti. Inoltre dovrà essere svolto da un ente terzo indipendente, in conformità agli standard ISO 19011:2018 o ISO/IEC 17020:2012.
- **Criteri applicabili** - L'audit deve certificare una gestione dei rifiuti ecologicamente corretta da parte dell'impianto di destino e che sia equivalente agli standard europei. Ciò va dimostrato tenendo conto dei criteri elencati nell'allegato X del Regolamento (UE) 1157/2024, oltre che della legislazione europea di riferimento sulla gestione dei rifiuti e delle migliori tecniche disponibili.
- **Tempistiche** - L'obbligo di audit si applicherà a partire dal **21 maggio 2027** e, per poter esportare presso un determinato impianto, l'audit in suo possesso non dovrà essere più vecchio di due anni. Prima della scadenza biennale dell'audit potrà essere richiesto un audit ad hoc (a seguito dell'azione di soggetti interessati) nel caso in cui l'impianto non risultasse conforme a certi standard.
- **Esenzione impianti Paesi OCSE** – Come già detto l'obbligo di audit si applica a tutti gli impianti situati al di fuori dell'UE che ricevono rifiuti provenienti dall'Europa. Tuttavia, gli impianti situati in Paesi OCSE potrebbero ottenere un'esenzione dall'obbligo di audit nel caso in cui il loro Paese chiudesse un accordo bilaterale su questa questione con l'Unione europea. Tale possibilità di deroga non è invece prevista per gli impianti situati in Paesi non OCSE.